

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1249 DEL 01/08/2022

O G G E T T O

ASSEGNAZIONE DI BUDGET PER L'ATTIVITA' DI RIABILITAZIONE EXTRAOSPEDALIERA, PER IL TRIENNIO 2021 - 2023, NEI CONFRONTI DELL'ASSOCIAZIONE "LA NOSTRA FAMIGLIA" E DEL PRESIDIO RIABILITATIVO "VILLA MARIA", CENTRI E PRESIDI PRIVATI ACCREDITATI DI RIABILITAZIONE FUNZIONALE DEI SOGGETTI PORTATORI DI DISABILITÀ FISICHE, PSICHICHE E SENSORIALI, EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 833 DEL 23 DICEMBRE 1978, E RELATIVI ACCORDI CONTRATTUALI PER L'ANNO 2022.

Proponente: UOS CONVENZIONI E PRIVATI ACCREDITATI

Anno Proposta: 2022

Numero Proposta: 1319/22

Il Responsabile della UOS Convenzioni e privati accreditati riferisce:

Con DGR n. 317 del 18/03/2021, avente oggetto “*Assegnazione di budget per l’attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021-2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - ed ulteriori disposizioni*”, la Regione del Veneto ha assegnato i budget annuali per l’assistenza extraospedaliera, volti al recupero funzionale e sociale dei soggetti, residenti nella territorio regionale, affetti da disabilità fisiche, psichiche o sensoriali, nei confronti delle strutture di cui all’articolo 26 della norma sopra citata, per il triennio 2021-2023.

I budget assegnati con la DGR sopra citata, per il triennio 2021-2023, risultano superiori del 3% circa, rispetto ai precedenti budget assegnati con DGR n. 2258 del 30/12/2016 per il triennio 2017-2019, nonché per l’anno 2020, causa epidemia da Covid – 19, per l’espressa previsione di proroga indicata nello stesso provvedimento per il triennio 2017-2019.

La DGR n. 317 del 18/03/2021 stabilisce che l’Azienda ULSS territorialmente competente stipuli con le strutture in parola, site nel territorio aziendale, l’accordo contrattuale di cui all’Allegato C della medesima DGR, riportante lo “*Schema tipo di accordo contrattuale per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l’azienda sanitaria locale, Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 per l’erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali*”.

Con Deliberazione n. 1199 del 2 luglio 2021 questa Ulss ha provveduto ad assegnare alle strutture ubicate in territorio aziendale, “Centro Archimede s.r.l.”, Associazione “La Nostra Famiglia” e Presidio Riabilitativo “Villa Maria”, il budget relativo all’anno 2021 con l’attribuzione dei rispettivi importi previsti in DGR 317/2021.

In ottemperanza a quanto previsto dal provvedimento regionale di assegnazione del budget triennale, questa Ulss ha inviato ad Azienda Zero il Piano triennale del fabbisogno delle prestazioni sanitarie relativo alle strutture ex art. 26 della L. 833/78 con nota del 87197 del 25.08.2021.

Con DGR n. 101 del 7 febbraio 2022, di assegnazione dei budget, per il triennio 2022 – 2024, agli erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali, la Regione ha precisato che, per mero errore materiale, nell’Allegato B alla DGR n. 317/2021, sono stati riportati in modo inesatto alcuni codici delle prestazioni (con le connesse descrizioni), che vanno pertanto sostituiti, in particolare i codici:

- cod. 99.99.46 che va sostituito con cod. 99.99.53 descrizione: “Giorni di ricovero in regime diurno (NO asma) (ciclo 10 sed)”
- cod. 99.99.47 che va sostituito con cod. 99.99.54 con descrizione: “Seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)”
- cod. 99.99.48 che va sostituito con cod. 99.99.55 con descrizione: “Seduta ambulatoriale o extramurale di gruppo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)”
- cod. 99.99.49 che va sostituito con cod. 99.99.56 con descrizione: “Sedute domiciliari monoprofessionali (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)”.

Con Decreto n. 47 del 28 marzo 2022 “Approvazione delle “Linee guida per la verifica della Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1978: controlli dei Nuclei Aziendali di Controllo”, la Regione ha licenziato il documento tecnico volto ad uniformare l’attività dei Nuclei Aziendali di Controllo (NAC) per i Centri di Riabilitazione ex art. 26 L.833/78.

Nell’ambito dell’attività di governo da svolgere nei confronti di dette strutture, viene contemplata specificatamente la fase della stesura di Percorsi e Protocolli di Appropriatazza erogativa e prescrittiva. Considerato che con la struttura “Centro Archimede s.r.l.”, Percorsi e Protocolli sono già in essere, essendo già stati definiti, a suo tempo, nella fase sperimentale di attività dello stesso centro, con riferimento alle altre due strutture, Presidio Riabilitativo “Villa Maria” e Associazione “La Nostra Famiglia”, la Neuropsichiatria Territoriale ha concordato con le medesime di addivenire alla definizione di Percorsi e Protocolli entro l’anno in corso, quale condizione per il rinnovo del contratto per l’anno 2023.

Richiamato quanto sopra, con il presente provvedimento si intende, pertanto approvare la stipula degli accordi contrattuali, relativamente all’anno in corso 2022, con il Presidio Riabilitativo “Villa Maria” e l’Associazione “La Nostra Famiglia”, con l’assegnazione dei rispettivi budget come riportati nell’Allegato A della DGR n. 317 del 18/03/2021, di seguito specificati:

<i>Soggetto gestore</i>	<i>Centro / Presidio</i>	<i>Sede operativa</i>	<i>Budget annuale 2022</i>
Associazione “La Nostra Famiglia” C.F./P.IVA 00307430132 Sede legale: Ponte Lambro (CO), Via Don Luigi Monza n. 1	Associazione “La Nostra Famiglia”	Vicenza, Via Coltura Tesina n. 18	€ 1.655.000
Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori C.F./P.IVA 00530190248 Sede legale: Vicenza, Via Contrà S. Domenico n. 23	Presidio Riabilitativo “Villa Maria”	Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI), Via Villa Rossi n. 5	€ 1.541.000
Totale			€ 3.196.000

I due accordi contrattuali relativi all’anno 2022, allegati al presente provvedimento, su modello di cui all’allegato C della DGR 317/2021, indicano, per ciascun soggetto erogatore, tipologia di prestazione e relativa tariffa e codice (tariffario/prestazione). Le prestazioni erogate saranno oggetto di remunerazione da parte dell’Azienda ULSS 8 Berica, su rendicontazione attraverso il flusso informativo regionale sulle attività territoriali di riabilitazione, regolarmente inviato dalle strutture erogatrici, contenente per singolo assistito, il dettaglio dei trattamenti e la relativa valorizzazione.

Il medesimo Responsabile ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

Acquisito il parere di congruità, in relazione agli obiettivi assegnati, da parte del Direttore dell'Unità Operativa Complessa Direzione Amministrativa Territoriale.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

**IL DIRETTORE GENERALE
DELIBERA**

1. di approvare, per le motivazioni esposte in parte narrativa, secondo lo schema tipo di cui all'Allegato C della DGR n. 317 del 18/03/2021, i due accordi contrattuali, Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, relativi all'anno 2022, con il Presidio Riabilitativo "Villa Maria" e l'Associazione "La Nostra Famiglia", con i rispettivi budget di seguito riportati:

<i>Soggetto gestore</i>	<i>Centro / Presidio</i>	<i>Sede operativa</i>	<i>Budget annuale 2022</i>
Associazione "La Nostra Famiglia" C.F./P.IVA 00307430132 Sede legale: Ponte Lambro (CO), Via Don Luigi Monza n. 1	Associazione "La Nostra Famiglia"	Vicenza, Via Coltura Tesina n. 18	€ 1.655.000
Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori C.F./P.IVA 00530190248 Sede legale: Vicenza, Via Contrà S. Domenico n. 23	Presidio Riabilitativo "Villa Maria"	Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI), Via Villa Rossi n. 5	€ 1.541.000
Totale			€ 3.196.000

2. di dare atto che, ai sensi della DGR n. 317 del 18/03/2021, l'approvazione del presente provvedimento comporta per l'Azienda ULSS 8 Berica una spesa massima complessiva di € 3.196.000,00 per l'anno 2022, al conto 5504000106;
3. di dare atto che le prestazioni, oggetto degli accordi contrattuali indicati al punto 1, potranno essere oggetto di remunerazione da parte dell'Azienda ULSS 8 Berica solo se rendicontate con il flusso informativo regionale sulle attività territoriali di riabilitazione, regolarmente inviato dalle

strutture erogatrici, contenente il dettaglio dei trattamenti e delle schede individuali appropriate, e relativa valorizzazione;

4. di demandare alla UOS Convenzioni e privati accreditati l'invio ad Azienda Zero di copia degli accordi contrattuali sottoscritti, indicati al punto 1;
5. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all'Albo on-line dell'Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Fabrizio Garbin)

Il Direttore Sanitario
(dr. Salvatore Barra)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Maria Giuseppina Bonavina)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI

ACCORDO CONTRATTUALE tra AZIENDA ULSS N. 8 BERICA e ASSOCIAZIONE “LA NOSTRA FAMIGLIA”

Premesso che:

- il Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale Associazione “La Nostra Famiglia” è soggetto in possesso del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in virtù di Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 442 del 13/12/2019 e dell'accreditamento istituzionale in virtù del rinnovo avvenuto con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019 per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, di cui all'art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per conto del Servizio Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo le funzioni indicate nell'atto giuntale di rilascio dell'accreditamento e nell'atto giuntale di determinazione dei tetti di spesa;

- l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;

- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;

- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;

- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;

- la D.G.R. n. 317 del 18 marzo 2021 *“Assegnazione di budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021-2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - ed ulteriori disposizioni”* ha approvato il budget di struttura assegnato ad ogni singolo Centro e Presidio ex art. 26 della L. n. 833/78, per il periodo 2021-2023 ed ha inoltre approvato lo schema tipo di accordo contrattuale;

- la D.G.R. 101 del 7.02.2022 *“Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla dgr n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla dgr n. 317/2021”* ha introdotto alcune modifiche di codifica e di nomenclatura relativamente alle tre sotto riportate prestazioni erogate anche dall'Associazione “La Nostra Famiglia”:

- cod. 99.99.46 sostituito con 99.99.53 con descrizione “Giorni di ricovero in regime diurno (NO asma) (ciclo 10 sed)”
- cod. 99.99.47 sostituito con 99.99.54 con descrizione “Seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)”

- cod. 99.99.49 sostituito con 99.99.56 con descrizione “Sedute domiciliari monoprofessionali (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)”.

Tutto ciò premesso

Tra

l'Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza (di seguito "Azienda Ulss") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, C.F. e P.IVA 02441500242

e

il Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26 L. 833/1978 Associazione “La Nostra Famiglia” (di seguito "erogatore privato accreditato") in persona del Procuratore per il Veneto dott. Andrea De Vido, con sede legale in Ponte Lambro (Como), via don Luigi Monza 1, C.F./P.IVA 00307430132, e con sede operativa a Vicenza, via Coltura Tesina 18, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto e causa

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, nel rispetto di quanto riportato nella Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019 relativa al rilascio dell'accreditamento istituzionale, ora in fase di rinnovo, e del tetto di spesa e della tipologia delle prestazioni stabilito dalla Giunta Regionale con DGR n. 317 del 18 marzo 2021.

In attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 317 del 18 marzo 2021, che ha approvato per il Centro in oggetto il budget per il triennio 2021-2023 pari ad € 1.655.000,00 annui, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e della tipologia delle prestazioni fissati dalla Regione del Veneto.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, di

norma, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- erogazione delle prestazioni;
- tariffe per le prestazioni, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfusa nella DGR n.1314/16;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, se previsti;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino, se dovuta;
- alimentazione dei flussi informatici dell'attività e dei costi rivolta sia ai pazienti veneti che extraveneti;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- assicurare livelli delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2021-2023 giusta DGR n. 317 del 18 marzo 2021, eroga le prestazioni sotto riportate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga le prestazioni, per conto e con oneri a carico del SSN, ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate, garantendo comunque l'inserimento dei dati nel flusso informativo regionale.

L'Associazione "La Nostra Famiglia", preso atto anche delle modifiche intervenute con la DGR 101/2022 sopracitata, si impegna ad erogare con oneri a carico del SSN le seguenti cinque tipologie di prestazioni:

Codici, descrizione e tariffe delle prestazioni				
99.99.53	99.99.54	99.99.56	99.99.42	99.99.40
Giorni di ricovero in regime diurno (NO asma) (ciclo 10 sed)	Seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)	Sedute domiciliari mono professionali (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)	Diurnato diagnostico con valutazione complessa (multiprofessionale)	Visita di accertamento
98,10	44,30	57,50	98,10	20,60

L'Associazione "La Nostra Famiglia", considerato il budget assegnato con DGR 317/2021 relativamente all'anno **2022**, si impegna ad erogare un volume prestazionale complessivo, relativamente alle prestazioni sopra richiamate pari ad **€ 1.655.000,00**.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, della medesima nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 317 del 18 marzo 2021, relativa ai tetti di spesa. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 - Controlli

Con Decreto n. 47 del 28 marzo 2022 "Approvazione delle "Linee guida per la verifica della Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1978: controlli dei Nuclei Aziendali di Controllo", la Regione ha licenziato il documento tecnico volto ad uniformare l'attività dei Nuclei Aziendali di Controllo (NAC) per i Centri di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78.

Nell'ambito dell'attività di governo da svolgere nei confronti di dette strutture, viene contemplata specificatamente la fase della stesura di **Percorsi e Protocolli di Appropriata erogativa e prescrittiva**.

In merito a questo specifico riferimento, la Neuropsichiatria Territoriale dell'Ulss 8 "Berica" ha concordato con l'erogatore privato Associazione "La Nostra Famiglia" **di addivenire alla definizione di Percorsi e Protocolli entro l'anno in corso**, quale condizione per il rinnovo del contratto per l'anno 2023.

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a

campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1° gennaio 2022 ed ha durata fino al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale.

Non è ammessa proroga automatica.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- l'accreditamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda Ulss, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo; subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accreditamento previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accreditamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accreditamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 8 Berica
Il Direttore Generale

Per l'erogatore privato accreditato
Il Procuratore per il Veneto

ACCORDO CONTRATTUALE tra AZIENDA ULSS N. 8 BERICA e PRESIDIO RIABILITATIVO “VILLA MARIA” – ISTITUTO SUORE MAESTRE DI SANTA DOROTEA FIGLIE DEI SACRI CUORI

Premesso che:

- il Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale Presidio Riabilitativo “Villa Maria” è soggetto in possesso del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio in virtù di Decreto Dirigenziale di Azienda Zero n. 534 dell'11/12/2018 e Decreto del Commissario di Azienda Zero n. 261 del 21/11/2017 per l'uso della piscina dove è possibile svolgere l'attività sanitaria di riabilitazione e dell'accreditamento istituzionale in virtù del rinnovo avvenuto con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1201 del 14/08/2019 e DGR n. 2000 del 30/12/2019 per l'erogazione di prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, di cui all'art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, per conto del Servizio Sanitario Regionale, a favore dei cittadini residenti nella Regione Veneto ed in altre Regioni secondo le funzioni indicate nell'atto giuntale di rilascio dell'accreditamento e nell'atto giuntale di determinazione dei tetti di spesa;

- l'art. 8 quinquies del d.lgs. 502/92 e successive modifiche prevede che la Regione e l'Azienda Ulss definiscano accordi con le strutture pubbliche ed equiparate e stipolino contratti con quelle private e con i professionisti accreditati;

- ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, la Giunta regionale disciplina i rapporti di cui all'art. 8-quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e successive modificazioni mediante uno schema tipo di accordo contrattuale con il quale si stabiliscono l'indicazione delle quantità e delle tipologie di prestazioni da erogare e le modalità delle verifiche e dei controlli;

- ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. 16 agosto 2002, n. 22, il Direttore Generale dell'Azienda Ulss territorialmente competente provvede alla stipula dei relativi accordi contrattuali;

- la L.R. 25 ottobre 2016, n. 19, ha istituito l'Azienda Zero, individuando le funzioni assegnate alla stessa;

- la D.G.R. n. 317 del 18 marzo 2021 *“Assegnazione di budget per l'attività di riabilitazione extraospedaliera, per il triennio 2021-2023, nei confronti dei Centri e dei Presidi privati accreditati di riabilitazione funzionale (CPRF) dei soggetti portatori di disabilità fisiche, psichiche e sensoriali - ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978 - ed ulteriori disposizioni”* ha approvato il budget di struttura assegnato ad ogni singolo Centro e Presidio ex art. 26 della L. n. 833/78, per il periodo 2021-2023 ed ha inoltre approvato lo schema tipo di accordo contrattuale;

- la D.G.R. 101 del 7.02.2022 *“Erogatori privati accreditati esclusivamente ambulatoriali: determinazione e assegnazione dei tetti di spesa per il triennio 2022-2024 per l'assistenza specialistica erogata a favore dei cittadini residenti nella regione del Veneto. Ulteriori disposizioni relative ai tetti di spesa degli erogatori ospedalieri privati accreditati, di cui alla dgr n. 925/2021 e dei Centri e Presidi privati accreditati, ex art. 26 della l. n. 833/78, di cui alla dgr n. 317/2021”* ha introdotto alcune modifiche di codifica e di nomenclatura relativamente alle tre sotto riportate prestazioni erogate anche dal Presidio Riabilitativo “Villa Maria”:

- cod. 99.99.46 sostituito con 99.99.53 con descrizione “Giorni di ricovero in regime diurno (NO asma) (ciclo 10 sed)”

- cod. 99.99.47 sostituito con 99.99.54 con descrizione “Seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)”
- cod. 99.99.48 sostituito con 99.99.55 con descrizione “Seduta ambulatoriale o extramurale di gruppo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)”.

Tutto ciò premesso

Tra

l'Azienda Ulss n. 8 Berica di Vicenza (di seguito "Azienda Ulss") rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina con sede in Vicenza, Viale F. Rodolfi n. 37, C.F. e P. IVA 02441500242

e

il Centro e Presidio privato di Riabilitazione funzionale, ex art. 26 L. 833/1978 Presidio Riabilitativo “Villa Maria” (di seguito "erogatore privato accreditato") di proprietà dell’Istituto Suore Maestre di Santa Dorotea Figlie dei Sacri Cuori, in persona del legale rappresentante Dalla Stella Roberta, con sede legale in via Contrà San Domenico 23 a Vicenza, C.F. e P.IVA 00530190248, e sede operativa in via Villa Rossi n. 5 a Vigardolo di Monticello Conte Otto (VI), la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stata condannata con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a.

Si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto e causa

L'erogatore privato accreditato eroga, per conto e con oneri a carico del servizio sanitario regionale, le prestazioni di assistenza extraospedaliera diretta al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazione fisiche, psichiche o sensoriali, ex art. 26 della legge n. 833 del 23 dicembre 1978, nel rispetto di quanto riportato nella DGR n. 1201 del 14/08/2019 e nella DGR n. 2000 del 30/12/2019 relative al rilascio dell'accreditamento istituzionale, ora in fase di rinnovo, e del tetto di spesa e della tipologia delle prestazioni stabilito dalla Giunta Regionale con DGR n. 317 del 18 marzo 2021.

In attuazione di quanto disposto dalla DGR n. 317 del 18 marzo 2021, che ha approvato per il Centro in oggetto il budget per il triennio 2021-2023 pari ad € 1.541.000,00 annui, il presente accordo contrattuale ha quale propria causa il concorso dell'erogatore privato, all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss nella quale insiste e delle altre Aziende Ulss, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost., ed è funzionale al soddisfacimento dei bisogni di assistenza della popolazione di riferimento, nei limiti risultanti dai livelli di spesa e della tipologia delle prestazioni fissati dalla Regione del Veneto.

Art. 2 - Obblighi dell'erogatore privato accreditato

Allo scopo di garantire la continuità assistenziale, l'erogatore privato accreditato si impegna ad effettuare un'adeguata programmazione della propria offerta sanitaria distribuendo la stessa, di

norma, nell'arco dell'intero anno, tenuto conto della causa e della funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede.

L'erogatore privato accreditato nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamenti, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività. Si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- erogazione delle prestazioni;
- tariffe per le prestazioni, come eventualmente rimodulate previo accordo tra le parti;
- verifiche e controlli nell'ambito del sistema sanitario;
- incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo contrattuale nonché di titolare, legale rappresentante, socio o altra carica comunque conferita nell'ambito del soggetto giuridico accreditato ovvero di soggetto giuridico non accreditato ma che sia soggetto al controllo di soggetto giuridico accreditato con rapporti di lavoro con il S.S.R. (dipendente e personale universitario posto in assistenza) secondo le linee guida definite con le organizzazioni sindacali della dirigenza medica e trasfuse nella DGR n.1314/16;
- rispetto dei protocolli di appropriatezza erogativa e prescrittiva, se previsti;
- compartecipazione alle spese da parte del cittadino, se dovuta;
- alimentazione dei flussi informatici dell'attività e dei costi rivolta sia ai pazienti veneti che extraveneti;
- tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio, ai sensi della legge n. 24/2017.

L'erogatore privato accreditato deve, inoltre:

- assicurare livelli delle tecnologie e dei presidi sanitari che garantiscano i parametri di qualità, efficienza e sicurezza delle attività sanitarie;
- concorrere all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda sanitaria, orientando la propria attività in relazione agli indirizzi della programmazione regionale e locale e agli effettivi bisogni dei cittadini, in applicazione del principio solidaristico di cui all'art. 2 Cost.

L'erogatore privato accreditato comunica con congruo anticipo eventuali sospensioni di funzioni o attività sanitarie, oggetto del presente accordo contrattuale; il preavviso dev'essere tale da garantire continuità assistenziale e da evitare disagio all'utenza.

L'erogatore privato accreditato assicura l'osservanza delle regole di correttezza e di buona fede nell'esecuzione dell'accordo contrattuale anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

L'erogatore privato accreditato, tenuto conto dei criteri stabiliti dalla programmazione regionale per gli anni 2021-2023 giusta DGR n. 317 del 18 marzo 2021, eroga le prestazioni sotto riportate, per conto e con oneri a carico del SSR, ai cittadini residenti nel Veneto, nel limite dei tetti e delle modalità stabilite con la menzionata DGR.

Eroga le prestazioni, per conto e con oneri a carico del SSN, ai cittadini non residenti nel Veneto secondo le disposizioni regionali vigenti nel corso del rapporto e nel rispetto di eventuali accordi specifici tra la Regione del Veneto e altre Regioni, con le tipologie, il volume e le modalità ivi indicate, garantendo comunque l'inserimento dei dati nel flusso informativo regionale.

Il Presidio Riabilitativo "Villa Maria", preso atto anche delle modifiche intervenute con la DGR 101/2022 sopraccitata, si impegna ad erogare con oneri a carico del SSN le seguenti cinque tipologie di prestazioni:

Codici, descrizione e tariffe delle prestazioni				
99.99.53	99.99.54	99.99.55	99.99.42	99.99.40
Giorni di ricovero in regime diurno (NO asma) (ciclo 10 sed)	Seduta ambulatoriale o extramurale per paziente singolo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)	Seduta ambulatoriale o extramurale di gruppo (ogni diagnosi) (ciclo 10 sed)	Diurnato diagnostico con valutazione complessa (multiprofessionale)	Visita di accertamento
98,10	44,30	16,20	98,10	20,60

Il Presidio Riabilitativo “Villa Maria”, considerato il budget assegnato con DGR 317/2021 relativamente all’**anno 2022**, si impegna ad erogare un volume prestazionale complessivo, relativamente alle prestazioni sopra richiamate pari ad **€ 1.541.000,00**.

Art. 3 - Obblighi dell'Azienda Ulss

L'Azienda Ulss garantisce l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività.

L'Azienda Ulss effettua le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale.

L'Azienda Ulss effettua accertamenti a campione sull'effettiva esecuzione delle prestazioni, sulla regolarità e qualità del servizio.

L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'erogatore privato accreditato ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente accordo contrattuale ai fini della modifica automatica, in sede di etero-integrazione, della medesima nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'erogatore privato accreditato.

Art. 4 - Remunerazione e pagamento delle prestazioni

La remunerazione delle prestazioni avviene utilizzando la tariffa in vigore al momento dell'esecuzione della prestazione stessa, nei termini di legge, e secondo quanto disciplinato dalla Giunta Regionale con la DGR n. 317 del 18 marzo 2021, relativa ai tetti di spesa. Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura. Il pagamento delle prestazioni non pregiudica il recupero di somme che, a seguito di accertamenti successivi, ivi compresi gli accertamenti a campione di cui all'art. 3, risultassero non dovute o dovute solo in parte.

Art. 5 – Controlli

Con Decreto n. 47 del 28 marzo 2022 “Approvazione delle “Linee guida per la verifica della Riabilitazione ex art. 26 Legge 833/1978: controlli dei Nuclei Aziendali di Controllo”, la Regione ha licenziato il documento tecnico volto ad uniformare l’attività dei Nuclei Aziendali di Controllo (NAC) per i Centri di Riabilitazione ex art. 26 L. 833/78.

Nell’ambito dell’attività di governo da svolgere nei confronti di dette strutture, viene contemplata specificatamente la fase della stesura di **Percorsi e Protocolli di Appropriata erogativa e prescrittiva**.

In merito a questo specifico riferimento, la Neuropsichiatria Territoriale dell’Ulss 8 “Berica” ha concordato con l’erogatore privato Presidio Riabilitativo “Villa Maria” **di addivenire alla definizione di Percorsi e Protocolli entro l’anno in corso**, quale condizione per il rinnovo del contratto per l’anno 2023.

Ferme restando le attività di verifica e controllo sull'applicazione del presente accordo contrattuale da parte dell'Azienda Ulss tramite il proprio Nucleo di Controllo Aziendale, e gli accertamenti a campione di cui all'art. 3 che precede, l'erogatore privato prende atto del dovere funzionale

dell'Azienda Ulss di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, efficacia e congruità delle prestazioni erogate, alla loro funzionalizzazione all'ottimizzazione dell'offerta complessiva dell'Azienda Ulss, nonché alla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso l'erogatore privato accreditato, ferma restando ogni competenza dell'Azienda Ulss in materia di igiene delle strutture sanitarie e di medicina del lavoro. A tale scopo l'erogatore privato accreditato metterà a disposizione la documentazione sanitaria e amministrativa inerente all'attività svolta.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'erogatore privato accreditato si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standard previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa, nonché ad assumere iniziative volte al miglioramento continuo della qualità.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo contrattuale decorre dal 1° gennaio 2022 ed ha durata fino al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre la validità del provvedimento di accreditamento istituzionale. Non è ammessa proroga automatica.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del contratto

L'erogatore privato accreditato prende atto che:

- l'accREDITamento, al pari dell'autorizzazione all'esercizio, non è cedibile a terzi in mancanza di un atto regionale che ne autorizzi il trasferimento, previa acquisizione del parere favorevole dell'Azienda Ulss; la cessione non autorizzata non produce effetti nei confronti dell'Azienda Ulss e l'erogatore subentrato, il quale sia in possesso dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITamento, dovrà stipulare un nuovo accordo contrattuale; nel caso in cui la cessione di autorizzazione all'esercizio e di accREDITamento siano state previamente autorizzate, l'erogatore subentrato potrà subentrare, con l'assenso di Azienda Ulss, anche nel presente accordo contrattuale, agli stessi patti e condizioni;
- ogni mutamento incidente su caratteristiche soggettive (ad es. cessione ramo d'azienda, fusione, scorporo; subentro di altro titolare, ecc) ed oggettive (ad es. spostamento sede operativa) dell'erogatore privato accreditato, deve essere tempestivamente comunicato alla Regione del Veneto e all'Azienda Ulss. In relazione a detti mutamenti, l'Azienda Ulss si riserva di risolvere o meno il presente accordo contrattuale, in esito a un procedimento formalizzato secondo le regole di cui alla legge 241/1990, fornendo all'erogatore privato accreditato decisione motivata. La Regione opererà le verifiche di propria competenza.

Il presente accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'erogatore privato accreditato attinente all'autorizzazione all'esercizio o all'accREDITamento previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertamento dell'insussistenza dei requisiti prescritti per l'autorizzazione all'esercizio o per l'accREDITamento;
- c) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;
- d) accertata incapacità di garantire la causa e la funzionalizzazione del presente accordo contrattuale di cui all'art. 1 che precede;
- e) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'erogatore privato accreditato e i relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda Ulss intima per iscritto di sanare le inadempienze assegnando all'erogatore un congruo termine per la rimozione delle medesime. Decorso il termine senza la rimozione delle inadempienze l'accordo contrattuale si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Nei casi di risoluzione di diritto viene, previa diffida, disposta la revoca dell'accREDITamento.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo contrattuale per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogo sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Nel caso di etero-integrazione del presente accordo contrattuale per effetto di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, ai sensi dell'art. 3 che precede, le parti potranno disciplinare i reciproci rapporti in applicazione del principio di buona fede oggettiva e di ragionevolezza, previo parere favorevole della Regione del Veneto.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali modifiche o integrazioni al presente accordo contrattuale saranno possibili in quanto finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo contrattuale non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice giurisdizionalmente competente.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente accordo contrattuale si fa rinvio alle norme del Codice civile e alla normativa di settore.

Letto, firmato e sottoscritto

Per l'Azienda Ulss n. 8 Berica
Il Direttore Generale

Per l'erogatore privato accreditato
Il Legale Rappresentante